

mlb

DELIBERAZIONE N. 93

Oggetto: Trasferimento di competenze all'INPS in materia di invalidita' civile. Art.10 D.L. n. 203 del 30.09.2005 convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n.248.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(seduta del 18 LUG. 2007)

visto l'art. 10 del decreto legge n.203 del 30 settembre 2005, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 che prevede il trasferimento all'INPS dell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e disabilita' gia' di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

visto il DPCM attuativo del 30 marzo 2007, registrato dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2007 e pubblicato sulla G.U. n.121 del 26 maggio 2007, con cui e' stata data esecuzione al disposto normativo soprarichiamato e sono stati disciplinati termini e modalita' del trasferimento all'INPS delle risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti le funzioni trasferite;

rilevato che, ferma restando la competenza delle ASL in merito all'accertamento medico-legale effettuato in prima istanza, dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile, sordomuto, portatore di handicap, disabile, l'INPS esercita, ai sensi delle citate disposizioni di legge, la funzione di controllo e verifica dei verbali di visita redatti dalle Commissioni mediche ASL, attraverso l'attivita' di proprie Commissioni mediche di verifica, supportata dall'ausilio di procedure informatiche applicate nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti e garantiti dall'Istituto medesimo;

considerata l'esigenza di regolamentare il rapporto di collaborazione professionale e di consulenza, tra l'Istituto e i medici esterni o gli operatori sociali chiamati a far parte, in qualita' di componenti, delle Commissioni mediche di verifica destinate, presso l'Istituto, a svolgere le nuove funzioni di controllo e verifica medico legale trasferite all'INPS in materia di invalidita' civile;

vista la relazione predisposta dagli Uffici


Il Segretario


1245

su proposta del Direttore Generale

D E L I B E R A

di approvare gli schemi di contratto allegati, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

VISTO:
IL SEGRETARIO
(D.ssa Lauretana NERONI)


VISTO:
IL PRESIDENTE
(Avv. Gian Paolo SASSI)


SCHEMA DI CONTRATTO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E I MEDICI RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA PER L'ESPLETAMENTO DELLA LORO OPERA PROFESSIONALE PRESSO LE COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE.

L'anno il giorno del mese di , in

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in prosieguo denominato più semplicemente INPS, C.F. 80078750587, con sede in Roma , via Ciriaco De Mita, 21, nella persona del Direttore della Sede Regionale nato a il e domiciliato in..... via,

E

Il dr. nato a il ,
medico chirurgo, con specializzazione in ,
rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili/ dell'Unione italiana dei ciechi/ dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, designato dal Direttore Generale con provvedimento n.....del..... ,
su proposta del Coordinatore generale Medico-legale

PREMESSO

- che l'art. 10 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 ha previsto che l'INPS "subentra nell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità " già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- che con DPCM del 30 marzo 2007, registrato dalla Corte dei Conti il 7 maggio 2007 e pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26 maggio 2007, e' stata data attuazione al disposto normativo soprarichiamato e sono stati disciplinati termini e modalità del trasferimento all'INPS delle risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti le funzioni trasferite

Il Segretario


RILEVATO

che, ferma restando la competenza delle ASL in merito all'accertamento in prima istanza dei requisiti sanitari per l'invalidità civile, l'INPS esercita, ai sensi delle citate disposizioni di legge, la funzione di controllo e verifica dei verbali di visita redatti dalle Commissioni ASL attraverso l'attività di proprie Commissioni mediche di verifica, supportata dall'ausilio di proprie procedure informatiche applicate nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti e garantiti dall'Istituto medesimo

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art .1

Oggetto del Contratto

Il presente contratto disciplina l'affidamento da parte dell'INPS, al medico rappresentante di categoria soprarichiamato, dell'incarico di integrare la competenza della Commissione medica di verifica di cui all'art. 2 del presente contratto, attraverso la propria opera professionale di consulenza finalizzata a concorrere all'accertamento sanitario dello "status" di invalido civile, cieco civile, sordomuto, portatore di handicap, disabile.

Art. 2

Definizione delle competenze


Il medico rappresentante di categoria, per l'espletamento della propria opera professionale presso la Commissione medica di verifica della Sede di _____, si impegna a partecipare alle sedute stabilite nel corso di ciascun mese e a fornire le prestazioni di consulenza specifiche richieste dal Presidente, relative alle attività istituzionali del predetto Organo collegiale. Si fa carico altresì degli eventuali connessi adempimenti di relazione.

Art. 3

Obblighi e condizioni

Il medico rappresentante di categoria si obbliga a non eseguire consulenze tecniche di parte per conto e nell'interesse di privati che comunque abbiano attinenza con l'attività svolta in seno alla Commissione e a non effettuare consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti giurisdizionali in cui l'INPS sia legittimato passivo.

Il Segretario



Si impegna altresì a non ricoprire incarichi presso Commissioni mediche ASL per la materia oggetto del contratto ne' ad assumere alcun incarico elettivo presso Organi esecutivi politico-amministrativi locali o nazionali, pena la risoluzione anticipata del contratto. La candidatura ai predetti incarichi comporta la immediata sospensione della funzione.

L'attività oggetto del presente contratto è attività professionale libera e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'Inps.

Art. 4

Emolumenti

Gli emolumenti da corrispondere al medico rappresentante di categoria per l'attività espletata ai sensi dell'art.1 del presente contratto, sono quantificati in Euro 60 lordi per ciascuna Commissione cui partecipa.

I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile, con accredito sul conto corrente bancario indicato dall'interessato al netto delle trattenute di legge.

Art. 5

Efficacia temporale e risoluzione

Il presente contratto ha la durata di 12 mesi a decorrere dal..... e fino al

Il presente contratto può essere risolto per inadempienza, inosservanza delle direttive ovvero in qualsiasi momento si riscontrino cause di incompatibilità, di conflitto o di danno.

Il medico rappresentante di categoria e' tenuto a dichiarare la propria intervenuta indisponibilità all'incarico, al Presidente della Commissione medica di verifica, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Nei casi di risoluzione anticipata del rapporto, al contraente non spetterà alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo, fatti salvi gli emolumenti dovuti per le prestazioni già rese.

Art. 6

Dichiarazione di responsabilità

Il medico rappresentante di categoria, sotto la propria responsabilità, dichiara che:

- e' iscritto all'Albo dell'Ordine provinciale dei medici, al n.
- non sussiste alcuna delle condizioni di incompatibilità soprarichiamate ne' ulteriori motivi di potenziale conflitto di interessi ostativi allo svolgimento delle funzioni contemplate nell'art. 1
- il proprio codice fiscale e'


Il Segretario

Art. 7

Registrazione e oneri

Il presente contratto sarà presentato a cura del medico rappresentante di categoria, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione, all'Agenzia delle Entrate competente per la registrazione.

Le spese di bollo e di registrazione nonché ogni altro onere connesso alla stipula del presente atto sono a totale carico dell'interessato.

Ai soli fini della registrazione le parti dichiarano che il valore del presente contratto è compreso nella cifra massima di euro 5.800 (cinquemilaottocento/00)

Art. 8

Obblighi ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Il medico rappresentante di categoria si obbliga, nello svolgimento della propria attività professionale all'interno della Commissione medica di verifica, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

In particolare egli avrà accesso ai dati personali necessari per lo svolgimento del servizio previsto dal contratto ed eseguirà i trattamenti in modo lecito e secondo correttezza, impegnandosi a non divulgare, comunicare o cedere a terzi estranei al rapporto contrattuale i dati medesimi.

L'Inps, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare il contraente, anche per il tramite dei propri Responsabili interni designati, soggetto "Incaricato del trattamento" ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 196/03 e a fornirgli dettagliate istruzioni sulle operazioni eseguibili e sull'ambito del trattamento che gli è consentito.


Art. 9

Norma finale

Il presente contratto può essere soggetto ad eventuali modifiche in caso di intervenuti accordi o disposizioni legislative difformi dal contenuto del presente atto.

**Il Direttore della Sede
Regionale**

Il Medico rappr.te di categoria

Il Segretario


SCHEMA DI CONTRATTO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E GLI OPERATORI SOCIALI (O GLI ESPERTI DI MATERIA EX LEGE N. 104/92) PER L'ESPLETAMENTO DELLA LORO OPERA PROFESSIONALE PRESSO LE COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE.

L'anno il giorno del mese di , in

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in prosieguo denominato più semplicemente INPS, C.F. n. 80078750587, con sede in Roma, via Ciriaco De Mita 21, nella persona del Direttore della Sede regionale nato a il e domiciliato in..... via

E

Il Sig. nato a

il.....operatore sociale/ esperto in materia di legge n. 104/92, in servizio presso la ASL di....., designato dal Direttore Generale con provvedimento n..... del.....su proposta del Coordinatore generale Medico-legale

PREMESSO

- che l'art. 10 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 ha previsto che l'INPS "subentra nell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità " già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- che con DPCM del 30 marzo 2007 registrato dalla Corte dei Conti il 7 maggio 2007 e pubblicato sulla G.U. n.121 del 26 maggio 2007, e' stata data attuazione al disposto normativo soprarichiamato e sono stati disciplinati termini e modalità del trasferimento all'INPS delle risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti le funzioni trasferite


Il Segretario

RILEVATO

che, ferma restando la competenza delle ASL in merito all'accertamento in prima istanza dei requisiti sanitari per l'invalidità civile, l'INPS esercita, ai sensi delle citate disposizioni di legge, la funzione di controllo e verifica dei verbali di visita redatti dalle Commissioni ASL attraverso l'attività di proprie Commissioni mediche di verifica, supportata dall'ausilio di proprie procedure informatiche, applicate nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti e garantiti dall'Istituto medesimo

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art .1

Oggetto del Contratto

Il presente contratto disciplina l'affidamento da parte dell'INPS, all'operatore sociale/all'esperto in materia di legge n.104/92, dell'incarico di espletare, all'interno della Commissione medica di verifica di cui all'art. 2, la propria opera professionale finalizzata - ai sensi dell'art. 42, 6° comma della legge 24 novembre 2003 n. 326 - a fornire le prestazioni di consulenza concernenti la valutazione dell'handicap e della disabilità'

Art. 2

Definizione delle competenze

L'operatore sociale/ esperto in materia di legge n. 104/92 per l'espletamento della propria opera professionale presso la Commissione medica di verifica della Sede INPS di, si impegna a partecipare alle sedute stabilite nel corso di ciascun mese e a fornire le prestazioni di consulenza specifica richieste dal Presidente, relative alle attività istituzionali del predetto Organo collegiale. Si fa carico altresì degli eventuali connessi adempimenti di relazione.


Il Segretario

Art. 3

Obblighi e condizioni

L'operatore sociale/ l'esperto di materia ex lege n. 104/92, si obbliga a non eseguire consulenze tecniche di parte per conto e nell'interesse di privati che comunque abbiano attinenza con l'attività svolta in seno alla Commissione e a non

effettuare consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti giurisdizionali in cui l'INPS sia legittimato passivo.

Si impegna altresì a non ricoprire incarichi presso Commissioni mediche ASL per la materia oggetto del contratto né ad assumere alcun incarico elettivo presso Organi esecutivi politico-amministrativi locali o nazionali, pena la risoluzione anticipata del contratto. La candidatura ai predetti incarichi comporta la immediata sospensione della funzione.

L'attività oggetto del presente contratto è attività professionale libera e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'Inps.

Art. 4

Emolumenti

Gli emolumenti da corrispondere all'operatore sociale/ all'esperto di materia ex lege n. 104/92, per l'attività espletata ai sensi dell'art.1 del presente contratto, sono quantificati in Euro 60 lordi per ciascuna Commissione cui partecipa.

I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile, con accredito sul conto corrente bancario indicato dall'interessato al netto delle trattenute di legge.

Art. 5

Efficacia temporale e risoluzione

Il presente contratto ha la durata di 12 mesi a decorrere dal..... e fino al

Il presente contratto può essere risolto per inadempienza, inosservanza delle direttive ovvero in qualsiasi momento si riscontrino cause di incompatibilità, di conflitto o di danno.

L'operatore sociale/l'esperto in materia di legge n. 104/92, e' tenuto a dichiarare la propria intervenuta indisponibilità all'incarico, al Presidente della Commissione medica di verifica, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Nei casi di risoluzione anticipata del rapporto, al contraente non spetterà alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo, fatti salvi gli emolumenti dovuti per le prestazioni già rese.


Il Segretario

Art. 6

Dichiarazione di responsabilità

L'operatore sociale/l'esperto in materia di legge n. 104/92, sotto la propria responsabilità, dichiara che:

- e' iscritto all'Albo degli Assistenti sociali al n. sezione
- non sussiste alcuna delle condizioni di incompatibilità soprarichiamate ne' ulteriori motivi di potenziale conflitto di interessi ostativi allo svolgimento delle funzioni contemplate nell'art. 1
- il proprio codice fiscale e'

Art. 7

Registrazione e oneri

Il presente contratto sarà presentato, a cura dell'operatore sociale/ dell'esperto in materia di legge n. 104/92, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione all'Agenzia delle Entrate competente per la registrazione.

Le spese di bollo e di registrazione nonché ogni altro onere connesso alla stipula del presente atto, sono a totale carico dell'interessato.

Ai soli fini della registrazione le parti dichiarano che il valore del presente contratto e' compreso nella cifra massima di euro 5.800 (cinquemilaottocento/00).

Art. 8

Obblighi ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

L'operatore sociale/l'esperto in materia di legge n. 104/92 si obbliga, nello svolgimento della propria attività professionale all'interno della Commissione medica di verifica, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

In particolare egli avrà accesso ai dati personali necessari per lo svolgimento del servizio previsto dal contratto ed eseguirà i trattamenti in modo lecito e secondo correttezza, impegnandosi a non divulgare, comunicare o cedere a terzi estranei al rapporto contrattuale i dati medesimi.

L'Inps, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare il contraente, anche per il tramite dei propri Responsabili interni designati, soggetto "Incaricato del trattamento" ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 196/03 e a fornirgli dettagliate istruzioni sulle operazioni eseguibili e sull'ambito del trattamento che gli è consentito.


Il Segretario

Art. 9

Norma finale

Il presente contratto può essere soggetto ad eventuali modifiche in caso di intervenuti accordi o disposizioni legislative difformi dal contenuto del presente atto.

**IL Direttore della Sede
Regionale**

L'Operatore Sociale/Esperto L. 104/92

Il Segretario



SCHEMA DI CONTRATTO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E I MEDICI ESTERNI PER L'ESPLETAMENTO DELLA LORO OPERA PROFESSIONALE PRESSO LE COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE.

L'anno il giorno del mese di , in

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in prosieguo denominato più semplicemente INPS, C.F. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande ,21 nella persona del Direttore della Sede regionalenato a il e domiciliato in..... via,

E

Il dr. nato a il ,
medico chirurgo, con specializzazione in , in
prosieguo denominato "medico esterno", designato dal Direttore Generale con provvedimento n.del.....su proposta del Coordinatore generale Medico-legale

PREMESSO

- che l'art. 10 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 ha previsto che l'INPS "subentra nell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità " già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- che con DPCM del 30 marzo 2007, registrato dalla Corte dei Conti il 7 maggio 2007 e pubblicato sulla G.U. n.121 del 26 maggio 2007, e' stata data attuazione al disposto normativo soprarichiamato e sono stati disciplinati termini e modalità del trasferimento all'INPS delle risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti le funzioni trasferite

Il Segretario

RILEVATO

che, ferma restando la competenza delle ASL in merito all'accertamento in prima istanza dei requisiti sanitari per l'invalidità civile, l'INPS esercita, ai sensi delle citate disposizioni di legge, la funzione di controllo e verifica dei verbali di visita redatti dalle Commissioni ASL attraverso l'attività di proprie Commissioni mediche di verifica, supportata dall'ausilio di proprie procedure informatiche applicate nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti e garantiti dall'Istituto medesimo

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art .1

Oggetto del Contratto

Il presente contratto disciplina l'affidamento da parte dell'INPS, al medico esterno soprarichiamato, dell'incarico di espletare all'interno della Commissione medica di verifica di cui all'art. 2 del presente contratto, la propria opera professionale finalizzata all'accertamento sanitario dello "status" di invalido civile, cieco civile, sordomuto, portatore di handicap, disabile.

Art. 2

Definizione delle competenze

Il medico esterno, per l'espletamento della propria opera professionale presso la Commissione medica di verifica della Sede INPS di _____, si impegna a partecipare alle sedute stabilite nel corso di ciascun mese e a fornire le altre prestazioni necessarie, di accertamento medico-legale e di consulenza, relative alle attività istituzionali del predetto Organo collegiale. Si fa carico altresì di svolgere la funzione di relatore con tutti gli adempimenti connessi.

Art. 3

Obblighi e condizioni

Il medico esterno si obbliga a non eseguire consulenze tecniche di parte per conto e nell'interesse di privati che comunque abbiano attinenza con l'attività svolta in seno alla Commissione e a non effettuare consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti giurisdizionali in cui l'INPS sia legittimato passivo.

Si impegna altresì a non ricoprire incarichi presso Commissioni mediche ASL per la materia oggetto del contratto ne' ad assumere alcun incarico elettivo presso Organi esecutivi politico-amministrativi locali o nazionali, pena la risoluzione anticipata del

Il Segretario

contratto. La candidatura ai predetti incarichi comporta la immediata sospensione della funzione.

L'attività oggetto del presente contratto è attività professionale libera e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'Inps.

Art. 4

Emolumenti

Gli emolumenti da corrispondere al medico esterno per l'attività espletata ai sensi dell'art.1 del presente contratto, risultano così distinti:

- Euro 50 lordi per ogni commissione cui partecipa
- Euro 3 per ciascuna verifica completata
- Euro 20 lordi per ogni visita domiciliare

I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile, con accredito sul conto corrente bancario indicato dall'interessato, al netto delle trattenute di legge.

Art. 5

Efficacia temporale e risoluzione

Il presente contratto ha la durata di 12 mesi a decorrere dal..... e fino al

Il presente contratto può essere risolto per inadempienza, inosservanza delle direttive ovvero in qualsiasi momento si riscontrino cause di incompatibilità, di conflitto o di danno.

Il medico esterno e' tenuto a dichiarare la propria intervenuta indisponibilità all'incarico, al Presidente della Commissione medica di verifica, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Nei casi di risoluzione anticipata del rapporto, al medico esterno non spetterà alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo, fatti salvi gli emolumenti dovuti per le prestazioni già rese.

Art. 6

Dichiarazione di responsabilità

Il medico esterno, sotto la propria responsabilità, dichiara che:

- e' iscritto all'Albo dell'Ordine provinciale dei medici, al n.
- non sussiste alcuna delle condizioni di incompatibilità soprarichiamate ne' ulteriori motivi di potenziale conflitto di interessi ostativi allo svolgimento delle funzioni contemplate nell'art. 1
- il proprio codice fiscale e'


Il Segretario

Art. 7

Registrazione e oneri

Il presente contratto sarà presentato, a cura del medico esterno, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione, all'Agenzia delle Entrate competente, per la registrazione.

Le spese di bollo e di registrazione nonché ogni altro onere connesso alla stipula del presente atto, sono a totale carico del medico esterno.

Ai soli fini della registrazione, le parti dichiarano che il valore del presente contratto e' compreso nella cifra massima di Euro 11.040 (undicimilaquaranta/00).

Art. 8

Obblighi ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Il medico esterno si obbliga, nello svolgimento della propria attività professionale all'interno della Commissione medica di verifica, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

In particolare egli avrà accesso ai dati personali necessari per lo svolgimento del servizio previsto dal contratto ed eseguirà i trattamenti in modo lecito e secondo correttezza, impegnandosi a non divulgare, comunicare o cedere a terzi estranei al rapporto contrattuale i dati medesimi.

L'Inps, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare il contraente, anche per il tramite dei propri Responsabili interni designati, soggetto "Incaricato del trattamento" ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 196/03 e a fornirgli dettagliate istruzioni sulle operazioni eseguibili e sull'ambito del trattamento che gli è consentito.

Art. 9

Norma finale

Il presente contratto puo' essere soggetto ad eventuali modifiche in caso di intervenuti accordi o disposizioni legislative difformi dal contenuto del presente atto.

**IL Direttore della Sede
Regionale**

Il Medico esterno

Il Segretario

